

Michelangelo Salvagni

---

**LA DOMANDA INIZIALE DI  
AMMISSIONE ALL'INTEGRAZIONE  
SALARIALE DETERMINA L'ENTE  
LEGITTIMATO PASSIVAMENTE A  
EROGARE LE QUOTE DI  
T.F.R. MATURATE**

---

Estratto



Milano • Giuffrè Editore

CASSAZIONE, Sez. lav., 11 marzo 2004, n. 5007 - *MERCURIO Pres. - AMOROSO Est.*  
- IANNELLI P.M. (concl. parz. conf.) - M.U. (avv. Augusto, Assennato) c.  
INPS (avv. Fabiani, Jeni, Biondi).  
*Conferma T. Bari 5 luglio 2001.*

**Trattamento di fine rapporto - Cassa integrazione guadagni - Quote di t.f.r. maturate durante i periodi di integrazione salariale - Ente obbligato a erogare le prestazioni - Discipline diverse applicabili *ratione temporis* - Domanda iniziale di ammissione all'integrazione salariale precedente o successiva al marzo 1988 - Conseguente individuazione dell'ente obbligato.**

*Per i periodi di Cassa integrazione guadagni, anteriori al 23 marzo 1988, in forza dell'art. 21, quinto comma, l. n. 675/1977, obbligato alle relative prestazioni è il Fondo di mobilità e non l'INPS. Nella specie, trattandosi di un intervento della C.i.g. autorizzato per un periodo precedente alla data suddetta, la successiva modifica introdotta con il d.l. 21 marzo 1988, n. 86, coordinato con la l. di conversione 20 maggio 1988, n. 160, in virtù della quale si supera l'obbligo a carico del Fondo e si torna al sistema dell'obbligo di rimborso della C.i.g., non si applica. Ciò che rileva è infatti la data della domanda della C.i.g. (se prima o dopo il 23 marzo 1988) e non il periodo di riferimento; né l'eventuale proroga del beneficio modifica la data di presentazione della domanda: il periodo di C.i.g. rimane unitario proprio perché si tratta di proroga, e non già di nuova concessione (1).*

**(1) La domanda iniziale di ammissione all'integrazione salariale determina l'ente legittimato passivamente a erogare le quote di t.f.r. maturate**

Le regole enunciate nella sentenza in commento s'inseriscono in un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza in materia di computo del trattamento di fine rapporto durante i periodi di sospensione del rapporto di lavoro a causa di integrazioni salariali.

Per una migliore comprensione della vicenda affrontata dalla S.C. è opportuno esaminare il dato normativo principale a cui la decisione si riferisce. Il terzo comma dell'art. 2120 c.c. stabilisce che « in caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per una delle cause di cui all'art. 2110, nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, deve essere computato nella retribuzione di cui al primo comma l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro ». In generale il t.f.r., secondo la dottrina, « è una retribuzione accantonata, perfettamente determinata e facilmente calcolabile » (P. ALLEVA, *Trattamento di fine rapporto*, EGT, XXXV, 1994, 8); esso dev'essere inteso come una « retribuzione differita, venendo ad esistenza e diventando esigibile solo al momento della cessazione del rapporto di lavoro; momento questo che costituisce elemento costitutivo della fattispecie e non termine di adempimento di una retribuzione già maturata annualmente, sussistendo in precedenza dei meri accertamenti contabili » (A. PIZZOFERRATO, *Il regime della*

*Omissis*. — MOTIVI DELLA DECISIONE. — *Omissis*. — 2. Il ricorso — nei suoi primi due motivi che possono essere trattati congiuntamente in quanto connessi — non è fondato secondo i principi di diritto affermati da questa Corte, che ha già esaminato fattispecie analoghe (cfr. da ultimo Cass. 10 maggio 2002, n. 6746; Cass. 11 aprile 2002, n. 5207; Cass. 23 marzo 2002 n. 4171).

Posto che nella specie il periodo di C.i.g. in questione va dal 20 maggio 1986 al 19 maggio 1989, occorre fare riferimento alla disciplina applicabile *ratione temporis*; disciplina che è mutata nel tempo e che vede, per quanto rileva nel

---

*retribuzione e il t.f.r.*, ne *Il diritto del lavoro*, Ediesse, Roma, 2002, VII, 42). Altro indirizzo dottrinale sostiene che «l'istituto si conferma come una forma di retribuzione differita a scopo di previdenza, a sua volta qualificato da una specifica finalità, di risparmio obbligatorio a favore del lavoratore» (E. GHERA, *Diritto del lavoro*, Cacucci, Bari, 2002, 396). Viene meno, dunque, «la diatriba sulla natura giuridica del t.f.r.», unanimemente riconosciuto come retribuzione differita (B. FARAGNOLI, *La retribuzione*, Giuffrè, Milano, 2002, 190; in giurisprudenza cfr. Cass. 14 dicembre 1998, n. 12548, *NGL*, 1999, 248; Cass. 18 novembre 1997, n. 11470, *mass.*).

In merito all'interpretazione del terzo comma dell'art. 2120 c.c., si rileva che tale norma «non deve essere intesa come una deroga, bensì come una opportuna specificazione e integrazione della regola, contenuta nel primo comma dello stesso art. 2120, secondo cui la quota annuale di accantonamento deve essere calcolata dividendosi per 13,5 soltanto la retribuzione dovuta per l'anno in corso. Nei casi di sospensione in cui è previsto l'intervento della Cassa integrazione guadagni, l'ordinamento pone in tutto o in parte il trattamento economico spettante al lavoratore a carico dell'Istituto previdenziale, cosicché esso non può essere qualificato come retribuzione in senso contrattuale stretto» (così P. ICHINO, *Il contratto di lavoro*, vol. II, *Tratt. CM*, 2003, 219). Quindi, nei casi di sospensione del rapporto, come nella fattispecie in esame, il terzo comma dell'art. 2120 c.c., «prevede comunque l'inserimento nella base di calcolo del t.f.r. di una retribuzione figurativa pari a quella cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto» (M. GRANDI e G. PERA, *sub art. 2120 c.c.*, in *Commentario breve sulle leggi del lavoro*, Cedam, Padova, 2001, 544; sul concetto di retribuzione figurativa ai fini del t.f.r. si veda anche ICHINO, *op. cit.*, 219).

Pertanto, durante il trattamento di integrazione salariale il rapporto di lavoro «continua a sussistere, nonostante le obbligazioni poste a carico delle parti (obbligo di svolgere la prestazione e obbligo di pagare la retribuzione) cadano in stato di quiescenza (...). Di conseguenza il periodo di C.i.g. è utile al fine del conseguimento del trattamento di fine rapporto» (G. MAMMONE, *Trattamento di fine rapporto e C.i.g. straordinaria ex l. n. 675/1977*, *q. Riv.*, II, 1993, 302; cfr. Cass. 19 marzo 1992, n. 3410, *OGI*, 488, citata da quest'ultimo A. per una puntuale ricostruzione normativa di tale principio).

Inquadrate l'istituto giuridico del t.f.r., si può analizzare la specifica vicenda, che riguarda appunto le quote maturate durante un periodo di Cassa integrazione compreso tra il 20 maggio 1986 e il 19 maggio 1989. È importante focalizzare tale periodo, in quanto la normativa applicabile alla fattispecie è mutata nel tempo; nel corso della summenzionata integrazione salariale interveniva la l. n. 86/1988, in virtù della quale, dalla data del 23 marzo 1998 (data dell'entrata in vigore della nuova legge), tali quote sarebbero dovute essere erogate dall'INPS.

presente giudizio, una alterna evoluzione sviluppatasi essenzialmente in tre fasi nelle quali è possibile cogliere, come momento unificante, la tendenza ad un progressivo affiancamento delle quote di trattamento di fine rapporto maturate nel periodo di C.i.g. allo stesso trattamento di integrazione salariale. Di quest'ultimo le prime finiscono per mutuare la natura previdenziale-assistenziale, così come in generale il trattamento di fine rapporto mutua la natura retributiva dall'ordinario trattamento economico spettante al lavoratore.

La questione sottoposta al vaglio del Collegio attiene all'esatta individuazione della disciplina applicabile *ratione temporis*, al fine di stabilire quale fosse realmente il soggetto obbligato ad erogare le previste quote di t.f.r. maturate durante la C.i.g., nonché la conseguente legittimazione passiva del medesimo. La questione è perciò esclusivamente di tipo temporale e non riguarda il diritto o no del lavoratore a percepire le quote di t.f.r.; il compito affidato alla Corte è di stabilire se l'INPS, a seguito di tale legge, dovesse accollarsi anche le quote di t.f.r. la cui erogazione, era prima di competenza del Fondo della manodopera costituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale (per una disamina della normativa su t.f.r. e integrazioni salariali cfr.: M. SQUEGLIA, *Manuale dell'impresa in crisi*, Giappichelli, Torino, 2004, 74 ss.; G. BONATI e L. TOSATO, *La C.i.g. ordinaria e straordinaria*, « Il Sole 24 Ore-Pirola », Milano, 1995, 167 ss.).

Per superare ogni dubbio interpretativo su chi sia il soggetto obbligato alle suddette erogazioni, è necessario esaminare, nello specifico, l'art. 8, secondo comma della l. n. 86/1988, norma che, in un certo senso, funge da spartiacque tra vecchia e nuova disciplina riferibile al caso in esame. Le interpretazioni in contrasto riguardano l'intervenuta abrogazione, o no, per effetto di tale articolo, delle disposizioni precedenti, che ponevano a carico del Fondo per la mobilità della manodopera gli oneri per le quote di t.f.r. in caso di intervento della Cassa integrazione; « si tratta di stabilire l'esatta portata della modifica ed in particolare in quale misura essa incida sulla legittimazione passiva nelle controversie concernenti le quote di t.f.r. maturate in costanza di intervento straordinario della C.i.g. » (G. DONDI, *La legittimazione passiva nelle controversie concernenti quote di t.f.r. maturate durante i periodi di intervento straordinario della C.i.g.*, *TLG*, 1992, 40).

È opportuno tuttavia, prima di valutare le soluzioni accolte dalla decisione in commento, entrare nel merito della stessa, ricostruendo quella che la Suprema Corte ha indicato come l'alterna evoluzione della materia, « sviluppatasi essenzialmente in tre fasi nelle quali è possibile cogliere, come momento unificante, la tendenza ad un progressivo affiancamento delle quote di trattamento di fine rapporto maturate nel periodo di C.i.g. allo stesso trattamento di integrazione salariale ».

La prima fase è disciplinata dalla l. 8 agosto 1972, n. 464 che all'art. 2 prevedeva la possibilità per le aziende di chiedere alla C.i.g. il rimborso dell'indennità di anzianità corrisposta ai lavoratori licenziati al termine del periodo di integrazione salariale, limitatamente alla quota maturata durante tale periodo.

La seconda fase è caratterizzata dalla l. 12 agosto 1977, n. 675, che con l'art. 21, quinto comma, aveva posto a carico del Fondo per la mobilità della manodopera le quote di indennità di anzianità maturate, durante il periodo di integrazione salariale per ristrutturazione o riconversione aziendale, dai lavoratori

2.1. Inizialmente — ed è questa la prima fase — era previsto un obbligo di rimborso a carico della C.i.g. della quota di indennità di anzianità corrisposta dal datore di lavoro e riferibile al periodo di sospensione del rapporto per collocamento del lavoratore in Cassa integrazione guadagni. Infatti la l. 8 agosto 1972, n. 464 (recante modifiche ed integrazioni alla l. 5 novembre 1968, n. 115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione) ha previsto, all'art. 2, da una parte che i periodi, per i quali è corrisposto il

---

non rioccupati dall'azienda stessa al termine del periodo per impossibilità di mantenere il livello occupazionale; « veniva introdotto l'obbligo (non già rimborso, bensì erogazione diretta) di un Fondo con gestione autonoma in caso di C.i.g.s. » (così la sentenza in commento; sulla funzione del Fondo di mobilità v. M. D'ANTONA, *La disciplina della mobilità dei lavoratori nelle leggi di riconversione industriale*, in AA.VV., *Il diritto del lavoro nell'emergenza*, Napoli, 1979, 28 ss.). Secondo la dottrina, con tale normativa la Cassa integrazione inizia a svolgere anche la « funzione di tutela della disoccupazione, in potenziale sostituzione dell'assicurazione a ciò precipuamente diretta » (G. COTTRAU, *Cassa integrazione guadagni*, EGT, III, 1999, 1, secondo cui l'uso della C.i.g. « è stato finalizzato in modo da permettere sia le ristrutturazioni programmate in un quadro organico, sia l'immediata riammissione in servizio dei lavoratori nell'attività produttiva, attraverso procedimenti di mobilità che garantiscono la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro immediatamente dopo la cessazione del vecchio »). In questa fase s'inserisce anche l'art. 2120 c.c., terzo comma, così come novellato dalla l. n. 297/1982, che stabilisce l'obbligo del datore di lavoro di corrispondere le quote di t.f.r.

Senza menzionare altri interventi normativi cui fa espresso riferimento la Corte (v. per tutti il d.l. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito in l. 19 dicembre 1984, n. 868, che prevede all'art. 1, quinto comma, che le quote di t.f.r. sono a carico del Fondo di cui all'art. 28, l. n. 675/1977), si può affermare che nella terza fase, con l'art. 8, secondo comma, d.l. 21 marzo 1988, n. 86 (convertito con modificazioni in l. 20 maggio 1988, n. 160), avviene il trasferimento dell'obbligo de quo dal Fondo di mobilità direttamente a carico della C.i.g. e quindi dell'INPS. Tale articolo ha infatti abrogato la previgente disciplina, che onerava il Fondo del pagamento delle quote del t.f.r. (abrogando il quinto e sesto comma dell'art. 21, l. 12 agosto 1977, n. 675) e richiamando ancor precedente disciplina che poneva a carico della C.i.g. il pagamento in oggetto. Secondo la sentenza in esame, però, tale nuova disciplina, « che quindi ripristinava l'onere e responsabilità dell'INPS, operava solo per il futuro. Infatti il successivo ottavo comma ha previsto che le disposizioni di cui al primo e secondo comma trovano applicazione per le domande di integrazione salariale presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e per i relativi periodi che siano successivi alla predetta data ».

Il nocciolo della questione rimane stabilire in concreto, nell'avvicinarsi di competenze tra il Fondo e la C.i.g. (quindi l'INPS), quale sia l'ente legittimato passivamente ad erogare le quote di t.f.r. maturate durante i periodi di sospensione del rapporto di lavoro dovuti ad integrazioni salariali. La Corte richiama al riguardo le interpretazioni della giurisprudenza in fattispecie analoghe: Cass. 23 marzo 2002, n. 4171, *DG*, 2002, fasc. 15, 35, ove si afferma che « l'art. 8, ottavo comma, del d.l. n. 86/1988 contiene un'espressa disposizione circa l'incidenza

trattamento di integrazione salariale, sono considerati utili d'ufficio al fine del conseguimento del diritto alla pensione e della determinazione della misura di questa; d'altra parte ha prescritto che per i lavoratori licenziati al termine del periodo di integrazione salariale, le aziende possono richiedere il rimborso alla Cassa integrazione guadagni dell'indennità di anzianità, corrisposta agli interessati, limitatamente alla quota maturata durante il periodo predetto.

2.2. Successivamente — e si passa così alla seconda fase — è stato introdotto l'obbligo (non già di rimborso, bensì di erogazione diretta) di un Fondo con gestione autonoma nel caso di C.i.g.s. Infatti la l. 12 agosto 1977, n. 675 (recante

temporale della disposizione abrogativa delle norme in questione relative all'intervento del Fondo per la mobilità della manodopera e al ripristino della disciplina previgente. Prevede, infatti, che le disposizioni di cui al primo e secondo comma trovano applicazione per le domande di integrazione salariale presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e per i relativi periodi che siano successivi alla predetta data ». In relazione a tale norma si dovrà quindi stabilire se essa faccia riferimento « solo alla domanda iniziale di ammissione dell'impresa al trattamento straordinario di integrazione salariale », oppure « anche alle istanze successive, dirette, dopo il decorso del primo semestre, all'estensione del beneficio ai successivi periodi trimestrali, condizionata (in genere) alla verifica dell'attuazione dei programmi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale » (cfr. art. 1, terzo comma, l. 8 agosto 1972, n. 464).

La sentenza sopra richiamata è ripresa anche dalla pronuncia che si annota, nel ritenere che la controversia debba essere interpretata nel senso della fondatezza della prima di dette ipotesi, giacché « la domanda iniziale e quelle successive hanno natura giuridica e funzioni nettamente diverse. Solo la domanda iniziale di ammissione del datore di lavoro al regime di integrazione salariale è diretta all'emanazione di un provvedimento amministrativo (concessorio o autorizzativo), sulla base di una valutazione, da parte della competente autorità amministrativa, della situazione di fatto illustrata dal programma presentato dall'impresa interessata, e di un apprezzamento degli interessi pubblici coinvolti, relativi al governo dell'economia, in tutti i suoi riflessi sociali, occupazionali e produttivi; le richieste successive, invece, intervengono in relazione ad un rapporto già costituito, nell'ambito del quale il datore di lavoro è titolare di posizioni di diritto soggettivo e non di interesse legittimo, visto che la conferma dell'integrazione salariale per i periodi successivi presuppone solo verifiche non discrezionali circa il rispetto degli adempimenti cui il datore di lavoro è tenuto in base alla disciplina del rapporto » (cfr. in tal senso Cass., S.U., 5 maggio 1999, n. 80 e Cass., S.U., 3 agosto 2000 n. 538; per una puntuale ricostruzione dell'evoluzione normativa del t.f.r. nel periodo di C.i.g., v. Cass. 5 marzo 2003, n. 3261).

È il provvedimento amministrativo di concessione, in realtà di ammissione all'integrazione salariale, che determina la sospensione del rapporto, mediante un atto che viene autorizzato su richiesta dell'impresa interessata, in presenza dei presupposti stabiliti dalla legge (cfr. G. FONTANA, *Gli strumenti del governo delle eccedenze di personale, Il diritto del lavoro*, Ediesse, Roma, 2002, 35 e 36, il quale definisce la concessione della C.i.g. come « provvedimento amministrativo in senso proprio », sulla cui impugnazione è competente il TAR e non il giudice del lavoro.

provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore), all'art. 21, quinto comma, ha previsto che, ferma restando la disciplina vigente in materia di trattamento di quiescenza maturato dai singoli lavoratori, sono posti a carico del Fondo di cui all'art. 28 le quote di indennità di anzianità maturate durante il periodo di integrazione salariale per ristrutturazione o riconversione aziendale dei lavoratori che non vengano rioccupati nella stessa azienda al termine di detto periodo per l'impos-

In tal senso, tra le tante, Cass., S.U., 23 novembre 1999, n. 323, *MGL*, 2000, 560; Cass. 19 marzo 1997, n. 2432, *FI*, 1997, I, 1049; Cass., S.U., 20 giugno 1987, n. 5428, *FI*, 1988, I, 2201). Giustamente pertanto rileva la menzionata decisione che in realtà il rapporto di ammissione alla C.i.g. è unico, anche a fronte di un frazionamento dei periodi per la verifica del regolare adempimento, da parte del datore, degli obblighi per l'ammissione del medesimo ai benefici previsti. La corretta interpretazione della normativa in esame deve fare riferimento alla domanda iniziale di ammissione all'integrazione salariale, e « non al singolo periodo in cui il rapporto è frazionato ai fine dell'erogazione ».

Risulta così evidente che se la domanda iniziale di ammissione alla C.i.g., come nella fattispecie in questione, è antecedente all'entrata in vigore del d.l. 21 marzo 1988, n. 86 (convertito con modificazioni in l. 20 maggio 1988, n. 160), si applicherà la normativa precedente, più volte richiamata, che obbligava il Fondo per la mobilità al pagamento delle quote di t.f.r. (In merito, è opportuno segnalare anche un altro indirizzo giurisprudenziale, secondo cui « con l'art. 8, secondo comma, l. n. 160/1988 è stato abrogato l'art. 21, quinto comma, l. n. 675/1977, che aveva posto le indennità di anzianità (ora t.f.r.) maturate durante il periodo di integrazione salariale a carico del Fondo della mobilità della manodopera. Il nuovo dettato normativo ripristina *ex tunc* il precedente regime contenuto nell'art. 2, secondo comma, l. n. 464/1972, ponendo quindi tali quote a carico dell'INPS »: così T. Firenze 28 febbraio 1991, n. 84, *TLG*, 1992, 34).

In senso conforme è anche l'interpretazione della pronuncia in commento, la quale, richiamando Cass. 7 luglio 2001, n. 9236, afferma che, per i periodi anteriori al 23 marzo 1988, in virtù di quanto stabilito dall'art. 21, quinto comma, l. n. 675/1977, « obbligato è il fondo di garanzia e non l'INPS », proprio perché, nel caso di specie, « trattandosi di un intervento della C.i.g. autorizzato per un periodo precedente alla data suddetta, la successiva modifica del 1988, per cui si supera l'obbligo a carico del Fondo e si ritorna al sistema dell'obbligo di rimborso della C.i.g., non si applica ».

Si può conclusivamente ricordare il principio fondamentale sostenuto dai giudici di legittimità, che si inserisce nel solco del consolidato orientamento giurisprudenziale di cui si è detto, secondo cui, per determinare quale sia l'ente obbligato a erogare le quote di t.f.r. maturate durante i periodi di integrazione salariale, « ciò che rileva è la data della domanda della C.i.g. (...), né certo l'eventuale proroga del beneficio modifica la data di presentazione della domanda: il periodo della C.i.g. rimane unitario proprio perché si tratta di proroga e non già di nuova concessione ».

MICHELANGELO SALVAGNI  
Specializzato in diritto sindacale,  
del lavoro e della previdenza sociale  
dell'Università « La Sapienza » di Roma

sibilità da parte dell'azienda medesima di mantenere il livello occupazionale. L'art. 28 costituiva presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale un Fondo per la mobilità della manodopera, con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, destinato alla concessione delle provvidenze di cui all'art. 27 della medesima legge. Il Fondo era alimentato per il 50 per cento da versamenti a carico del Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale di cui all'art. 3 della stessa legge e per il 50 per cento da versamenti a carico della Cassa integrazione guadagni operai dell'industria presso l'INPS.

L'obbligo del datore di lavoro di corrispondere le quote di t.f.r. viene poi espressamente previsto dall'art. 2120, terzo comma, c.c., novellato dalla l. n. 297/1982. Tale disposizione contempla che in caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per una delle cause di cui all'art. 2110 c.c., nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, deve essere computato nella retribuzione di cui al primo comma l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro. Questo assetto della disciplina in esame trova poi ulteriori riscontri. In particolare viene ribadito l'accantonamento a carico del Fondo e la generalizzazione dell'intervento di quest'ultimo nell'ipotesi di stipulazione di contratti collettivi aziendali che stabiliscano una riduzione dell'orario di lavoro al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale. Infatti il d.l. 30 ottobre 1984, n. 726 (recante misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali), convertito in l. 19 dicembre 1984, n. 863, prevede, all'art. 1, quinto comma, che ai fini della determinazione delle quote di accantonamento relative al trattamento di fine rapporto trovano applicazione le disposizioni di cui al terzo comma dell'art. 1 della l. 29 maggio 1982, n. 297. Le quote di accantonamento relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione dell'orario di lavoro sono a carico del Fondo di cui all'art. 28 della l. 12 agosto 1977, n. 675.

Questa stessa disciplina trovava poi applicazione anche nelle ipotesi di fallimento dell'impresa prevista dall'art. 2 della l. 27 luglio 1979, n. 301, di conversione del d.l. 26 maggio 1979, n. 159 (concernente norme in materia di integrazione salariale a favore dei lavoratori delle aree del Mezzogiorno); disposizione questa che prevedeva che nel caso di fallimento di aziende industriali, oltre ad applicarsi le disposizioni di cui al quinto comma dell'art. 25 della cit. l. n. 675/1977, ove siano intervenuti licenziamenti, l'efficacia degli stessi è sospesa e i rapporti di lavoro proseguono ai soli fini dell'intervento straordinario della Cassa integrazione.

2.3. Più recentemente infine — pervenendosi così alla terza fase — si supera l'obbligo a carico del Fondo di mobilità e si transita al sistema dell'obbligo diretto della C.i.g.

Infatti il d.l. 21 marzo 1988, n. 86, coordinato con la l. di conversione 20

maggio 1988, n. 160 (recante norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del lavoro), ha previsto all'art. 8, secondo comma, che: *a*) sono abrogati (oltre alla lett. *a* del n. 2 dell'art. 1 l. 20 maggio 1975, n. 164), anche il quinto e sesto comma dell'art. 21 della l. 12 agosto 1977, n. 675 (ossia la previgente disciplina che onerava il Fondo del pagamento delle quote di t.f.r. in questione); *b*) resta invece fermo quanto disposto dall'art. 2, secondo comma, della l. 8 agosto 1972, n. 464 (ossia viene richiamata e quindi ripristinata la previgente disciplina che onerava di tale pagamento la stessa Cassa integrazione guadagni e quindi l'INPS). Il successivo secondo comma ha poi previsto — con una disposizione di coordinamento — che il secondo periodo del quinto comma dell'art. 1 d.l. 30 ottobre 1984, n. 726, conv. in l. 19 dicembre 1984, n. 863, è sostituito dal seguente: « le quote di accantonamento relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione dell'orario di lavoro sono a carico della Cassa integrazione guadagni ».

Questa nuova disciplina, che quindi ripristinava l'onere e la responsabilità dell'INPS, operava però solo per il futuro. Infatti il successivo ottavo comma ha previsto che le disposizioni di cui al primo e secondo comma trovano applicazione per le domande di integrazione salariale presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e per i relativi periodi che siano successivi alla predetta data.

Questa disciplina ha continuato ad applicarsi anche alle imprese fallite. Non rileva infatti, perché non convertito, il d.l. 20 maggio 1992, n. 293 (misure urgenti in campo economico ed interventi in zone terremotate), che all'art. 10 aveva previsto che l'art. 2 della l. 27 luglio 1979, n. 301 deve essere interpretato nel senso che per il periodo di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 2 medesimo non spetta il trattamento di fine rapporto. Né rileva, per la stessa ragione, il precedente d.l. 20 marzo 1992, n. 297.

3. Ricostruita questa sequenza normativa che ha visto nel tempo prima la responsabilità della Cassa integrazione guadagni (e quindi dell'INPS), poi del Fondo per la mobilità della manodopera e successivamente ancora della Cassa (e dell'INPS), deve considerarsi che questa Corte (Cass. 2 dicembre 1991, n. 12908) ha già affermato che, nella disciplina prevista dall'art. 2 della l. 27 luglio 1979, n. 301, di conversione del d.l. 26 maggio 1979 n. 159 — che ha esteso con effetto dal 1° gennaio 1979 il beneficio della Cassa integrazione guadagni straordinaria alle imprese già dichiarate fallite, per le quali sia stato dichiarato dopo il fallimento lo stato di crisi aziendale ai sensi dell'art. 2 della l. 12 agosto 1977, n. 675 — la sospensione dell'efficacia dei licenziamenti intimati dal curatore del fallimento determina non l'estinzione, ma la prosecuzione dei rapporti di lavoro, con la sola sospensione delle obbligazioni aventi per oggetto la prestazione lavorativa e la retribuzione, e con il diritto dei lavoratori posti in Cassa integrazione guadagni straordinaria alle quote di trattamento di fine rapporto maturate durante il

tempo dell'intervento straordinario, la cui corresponsione, nel vigore del quinto e sesto comma dell'art. 21 della citata l. n. 675/1977 — successivamente abrogati dall'art. 8, secondo comma della l. 20 maggio 1988, n. 160, di conversione con modificazioni del d.l. 21 marzo 1988, n. 86 — era a carico del Fondo per la mobilità della manodopera istituito dall'art. 28 della medesima l. n. 675/1977.

Successivamente Cass. 7 luglio 2001, n. 9236, ha ribadito che per le fattispecie che continuano ad essere regolate dall'art. 21, quinto e sesto comma, della l. n. 675/1977 — abrogati dall'art. 8 del d.l. n. 86/1988, convertito nella l. n. 160/1988, soltanto con riguardo alle domande di integrazione salariale presentate successivamente alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge e per i relativi periodi successivi alla predetta data — direttamente obbligato a corrispondere le quote di trattamento di anzianità (o di fine rapporto) dovute ai lavoratori collocati in C.i.g.s. per il periodo di integrazione salariale non è l'INPS, ma è il « Fondo per la mobilità della manodopera » istituito dall'art. 28 della medesima l. n. 675/1977. Tale disposizione deve considerarsi applicabile non soltanto ai casi di « ristrutturazione » o « riconversione produttiva » in senso proprio, ma anche alle situazioni (non direttamente collegate con i suddetti processi) inerenti allo stato di « crisi aziendale », comportanti un ridimensionamento dell'attività e degli elementi patrimoniali attivi e passivi dell'azienda, dato che con la citata l. n. 675/1977 è stata dettata una normativa unitaria riguardante tutti i casi nei quali vi fosse la necessità del previsto intervento pubblico, sicché il sesto comma dell'art. 21 di essa, nella parte in cui fa riferimento alla necessità di pervenire a una nuova dimensione produttiva, deve essere interpretato nel senso di ricomprendere anche le menzionate situazioni.

Pertanto — confermando ulteriormente tale orientamento giurisprudenziale — deve ribadirsi che per i periodi di C.i.g. anteriori al 23 marzo 1988, in forza dell'art. 21, quinto comma, l. n. 675/1977, obbligato è il Fondo di mobilità e non l'INPS. Nella specie, trattandosi appunto di un intervento della C.i.g. autorizzato per un periodo precedente alla data suddetta, la successiva modifica del 1988 (d.l. 21 marzo 1988, n. 86, coordinato con la l. di conversione 20 maggio 1988, n. 160), per cui si supera l'obbligo a carico del Fondo e si ritorna al sistema dell'obbligo di rimborso della C.i.g., non si applica. Infatti ciò che rileva è la data della domanda di C.i.g. (prima o dopo il 23 marzo 1988) e non già il periodo di riferimento (come erroneamente ritiene il tribunale). Né certo l'eventuale proroga del beneficio modifica la data di presentazione della domanda: il periodo di C.i.g. rimane unitario proprio perché si tratta di « proroga » e non già di nuova concessione.

4. Occorre poi aggiungere che queste conclusioni non sono poi revocate in dubbio anche se si considera l'ulteriore disciplina dell'anticipazione delle prestazioni di integrazione salariale.

Deve considerarsi che la disciplina posta dall'art. 5 del d.l. 30 marzo 1978, n. 80, convertito, con modifiche, nella l. 26 maggio 1978, n. 215, prevede (tra l'altro)

che nei casi d'intervento straordinario della Cassa integrazione guadagni il Ministero del lavoro e della previdenza sociale può disporre il pagamento diretto ai lavoratori da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale delle relative prestazioni, con i connessi assegni familiari ove spettanti. Quindi l'INPS può essere autorizzato a pagare direttamente, in luogo del datore di lavoro, le indennità che avrebbero dovuto essere anticipate dal datore di lavoro e poi rimborsate a quest'ultimo dalla Cassa integrazione gestita dall'INPS; indennità queste che vengono corrisposte ai lavoratori direttamente dall'INPS che provvede a contabilizzarle nella gestione della Cassa.

Però occorre porre in relazione questa speciale previsione del « pagamento diretto » con la già esaminata evoluzione della disciplina delle quote di t.f.r. relative al periodo di C.i.g. Se si considera l'assetto di tale disciplina quale da ultimo risultante dal cit. d.l. 21 marzo 1988, n. 86, coordinato con la l. di conversione 20 maggio 1988, n. 160, deve inferirsi, sulla base della mera interpretazione letterale, che le « relative prestazioni », alle quali fa riferimento il cit. art. 5 d.l. 30 marzo 1978, n. 80, conv. in l. 26 maggio 1978, n. 215, contemplando l'autorizzazione dell'INPS al « pagamento diretto », riguardano — in mancanza di alcuna limitazione testuale — le prestazioni poste a carico della Cassa integrazione guadagni e quindi anche le quote di trattamento di fine rapporto. Ed in effetti questa Corte (Cass. 11 giugno 1992, n. 7209) ha più in generale affermato che l'obbligo dell'INPS, cui, ai sensi dell'art. 5, d.l. 30 marzo 1978, n. 80, convertito con l. 26 maggio 1978, n. 215, sia stato imposto, nei casi d'intervento straordinario della C.i.g., il pagamento diretto ai lavoratori « delle relative prestazioni, con i connessi assegni familiari ove spettanti », non è limitato alle sole integrazioni periodiche, ma si estende a tutti gli obblighi inerenti all'intervento della C.i.g.s., compresa, quindi, la corresponsione delle quote di anzianità maturate durante il periodo d'integrazione salariale dal lavoratore licenziato al termine di tale periodo.

Questa inferenza non può però parimenti ripetersi anche in relazione alla previgente disciplina (ossia con riferimento al cit. art. 21, quinto e sesto comma, l. 12 agosto 1977, n. 675), che è quella applicabile nella fattispecie. Considerando quest'ultima, infatti, si doveva — come già rilevato — (e si deve) distinguere tra prestazioni a carico della Cassa integrazione guadagni (e quindi dell'INPS), quale è il trattamento di integrazione salariale, e prestazioni a carico del Fondo di mobilità, quali sono le quote di trattamento di fine rapporto (e prima ancora le quote di indennità di anzianità). Diverso è quindi il soggetto debitore, ancorché l'Istituto in realtà anche all'epoca non fosse estraneo al Fondo medesimo essendo tenuto alla provvista dello stesso nella misura del 50% e quindi dovendo comunque sopportare, seppur non integralmente, il relativo onere economico. In proposito è stato recentemente affermato da questa Corte (Cass. 11 aprile 2002, n. 5207, cit.) che, quando l'onere definitivo del pagamento delle quote di t.f.r. è stato posto sul solo Fondo di mobilità, vengono meno le ragioni che concorrono a

giustificare il pagamento diretto delle prestazioni di Cassa integrazione da parte dell'INPS e quindi l'autorizzato « pagamento diretto » non può riguardare anche le quote di t.f.r.

In adesione a quest'ultima pronuncia e richiamando quanto sopra esposto in ordine all'identificazione della disciplina applicabile *ratione temporis*, può ritenersi che l'INPS, essendo tenuto solo al pagamento delle prime prestazioni, poteva essere autorizzato al « pagamento diretto » unicamente di queste stesse e non già anche di prestazioni che facevano carico su un altro soggetto (il Fondo di mobilità, il quale peraltro rimane obbligato alle prestazioni spettanti ai lavoratori).

Quindi solo nel regime introdotto dal d.l. 21 marzo 1988, n. 86, coordinato con la l. di conversione 20 maggio 1988, n. 160, all'art. 8, l'obbligo dell'INPS, cui, ai sensi dell'art. 5, d.l. 30 marzo 1978, n. 80, convertito con l. 26 maggio 1978, n. 215, sia stato imposto, nei casi d'intervento straordinario della C.i.g., il pagamento diretto ai lavoratori « delle relative prestazioni, con i connessi assegni familiari ove spettanti », non è limitato alle sole integrazioni periodiche, ma si estende a tutti gli obblighi inerenti all'intervento della C.i.g.s., compresa, quindi, la corresponsione delle quote di trattamento di fine rapporto maturate durante il periodo d'integrazione salariale dal lavoratore licenziato al termine di tale periodo; invece in precedenza l'INPS, essendo tenuto solo al pagamento delle prestazioni di integrazione salariale in senso stretto, poteva essere autorizzato al « pagamento diretto » unicamente di queste stesse e non già anche di prestazioni che facevano carico su un altro soggetto (il Fondo di mobilità), quali le quote dell'indennità di anzianità e poi del trattamento di fine rapporto.

#### 5. Anche il terzo motivo è infondato.

Questa Corte (Cass., sez. III, 18 luglio 2003, n. 11244; in precedenza cfr. anche Cass., sez. III, 21 dicembre 2001, n. 16170; Cass., sez. III, 2 febbraio 1995, n. 1239) ha affermato — e qui ribadisce — che la richiesta di restituzione delle somme, corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, essendo conseguente alla richiesta di modifica della decisione impugnata, non costituisce domanda nuova ed è perciò ammissibile in appello; la stessa deve, peraltro, essere formulata, a pena di decadenza, con l'atto di appello, se proposto successivamente all'esecuzione della sentenza, essendo ammissibile la formulazione nel corso del giudizio soltanto qualora l'esecuzione della sentenza sia avvenuta successivamente alla proposizione dell'impugnazione. Da tanto deriva che è onere della parte che formuli una tale domanda precisare puntualmente, da un lato, in quale data ha provveduto al pagamento della somma portata dalla sentenza di primo grado, oggetto di impugnazione, e dall'altro, specie quando controparte non riconosca l'avvenuta esecuzione della sentenza di primo grado, dimostrare il proprio assunto.

Nella specie il ricorrente non ha neppure allegato — se non in termini del

tutto generici e ipotetici — quale sia la data del pagamento effettuato dall'INPS della somma recata dal decreto ingiuntivo opposto; e quindi la censura contenuta nel terzo motivo di ricorso è inadeguata ad inficiare la motivazione della sentenza impugnata che ha ritenuto ammissibile la domanda di restituzione dell'Istituto formulata nel corso del giudizio d'appello. — *Omissis*.